

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1366/2013 DELLA COMMISSIONE  
del 18 dicembre 2013**

**riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, che si applicano nell'ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti dal Guatemala**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

- (4) L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie deve essere subordinata alla presentazione della pertinente prova di origine alle autorità doganali, secondo quanto previsto dall'accordo.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

- (5) Poiché l'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° dicembre 2013, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data.

vista la decisione 2012/734/UE del Consiglio, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, e all'applicazione provvisoria della parte IV dell'accordo relativa al commercio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

- (1) Con la decisione 2012/734/UE, il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito «l'accordo»). In conformità alla decisione 2012/734/UE, l'accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

*Articolo 1*

1. Le norme di origine di cui all'allegato II, appendice 2A, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito «l'accordo»), si applicano nell'ambito dei prodotti di cui all'allegato del presente regolamento.

- (2) L'allegato II dell'accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. Per un certo numero di prodotti, all'appendice 2A dell'allegato si prevedono deroghe alle norme di origine stabilite nell'appendice 2 dello stesso allegato II, nell'ambito di contingenti annuali. Poiché l'Unione ha deciso di usufruire di questa possibilità, è necessario prevedere le condizioni per l'applicazione di tali deroghe per le importazioni dal Guatemala.

2. Le norme di origine di cui al paragrafo 1 si applicano in deroga alle norme di origine stabilite nell'appendice 2 dell'allegato II dell'accordo, subordinatamente ai contingenti stabiliti in allegato.

*Articolo 2*

Per beneficiare della deroga di cui all'articolo 1, i prodotti sono accompagnati da una prova di origine come previsto nell'allegato II dell'accordo.

- (3) I contingenti che figurano nell'allegato II, appendice 2A, vanno gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(2)</sup>.

*Articolo 3*

I contingenti indicati nell'allegato sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

<sup>(1)</sup> GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

